

LA TRATTENUTA MENSILE



IL CASO

Nell'anticipo pensionistico su base volontaria, la trattenuta mensile operata lungo un arco di tempo di venti anni – che sarà effettuata dal momento del pagamento della pensione di vecchiaia – quale impatto avrà sul riconoscimento di eventuali prestazioni assistenziali e previdenziali che dovessero spettare al percettore?

LA SOLUZIONE

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio 2017 (n. 232/2016), gli effetti della trattenuta in argomento non rilevano ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. In altri termini, per tali fini, sarà considerato l'importo della pensione al lordo della trattenuta.

LA SOLUZIONE AZIENDALE



Ho letto che esiste la possibilità che il datore di lavoro possa incrementare, previo accordo con il lavoratore, il montante contributivo individuale affinché l'importo della pensione che sarà messo in pagamento risulti più vantaggioso per il beneficiario. Vorrei sapere in che cosa consiste esattamente tale opportunità.

Il lettore fa riferimento all'Ape aziendale, che riguarda quei lavoratori i quali rientrano in un piano di ristrutturazione o trovano un accordo con l'azienda per una scita anticipata. Possono procedere al versamento volontario, calcolato sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi, i datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà.

L'IMPATTO DELLA SCELTA



Sono una dipendente pubblica, invalida all'80 per cento, interessata all'Ape sociale. A giugno compirò 63 anni e avrò 35 anni di contribuzione. Dovendo raggiungere i requisiti per la pensione di vecchiaia, ho deciso di chiedere l'anticipo. Quale impatto avrà la mia scelta sui termini di pagamento della buonuscita?

I pubblici dipendenti che chiedono l'Ape sociale percepiranno il trattamento di fine servizio/rapporto a decorrere dal compimento dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi, oltre agli adeguamenti legati all'aumento della speranza di vita che scatteranno dal 2019). Da tale età decorrono i termini ordinari di differimento (12 mesi).

LE PRESTAZIONI «INDIRETTE»



Ho letto che i titolari di pensione non possono accedere all'Ape (anticipo pensionistico) volontaria. Ho 64 anni di età, 33 anni di contributi e sono dipendente del settore privato. Percepisco una pensione ai superstiti (detta anche di reversibilità) di mio marito, che è deceduto diversi anni fa. Ciò mi impedisce di accedere all'anticipo pensionistico?

La lettrice potrà comunque accedere all'anticipo pensionistico su base volontaria, poiché la norma che impedisce il ricorso a questa soluzione fa riferimento ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico diretto. Nel caso in esame, invece, la pensione di cui si tratta è quella ai superstiti, che rientra fra le prestazioni definite "indirette".

LA POLIZZA CONTRO IL RISCHIO PREMORIANZA



Nel caso di scomparsa prematura di un lavoratore che aveva richiesto l'anticipo pensionistico, la quota di prestito, che sarà restituita dal momento del pensionamento di vecchiaia, sarà decurtata dall'eventuale pensione di reversibilità, oppure il prestito si estinguerà e, di conseguenza, gli eredi non dovranno corrispondere nulla?

La presenza della polizza contro il rischio di premorienza, stipulata al momento dell'accesso all'Ape, è volta a tutelare proprio questi casi. Pertanto la quota di reversibilità (di norma il 60 per cento per il coniuge) sarà calcolata sulla pensione intera, senza operare alcuna riduzione per la restituzione del prestito.

L'IRREVOCABILITÀ DELLE DOMANDE



Che cosa s'intende quando si dice che la domanda di anticipo pensionistico e quella di pensione di vecchiaia sono irrevocabili? La semplice presentazione delle istanze comporta l'impossibilità, da parte del lavoratore, di esercitare le opportune valutazioni sulla convenienza o meno dell'operazione?

Le domande sono da considerare irrevocabili una volta che sarà perfezionato il relativo contratto di prestito e assicurazione. Infatti, da quel momento, il lavoratore – una volta che avrà effettuato le proprie valutazioni – potrà esercitare il diritto di recesso dal contratto di assicurazione entro 14 giorni.

LA SCELTA TRA BANCHE E COMPAGNIE



La scelta dell'istituto finanziatore per l'anticipo pensionistico e della compagnia di assicurazione per la stipula della polizza contro il rischio di premorienza sono libere oppure il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a scegliere le società individuate? In quest'ultimo caso, come saranno individuate?

I finanziatori e le imprese assicurative saranno scelti tra quelli che aderiranno agli accordi quadro da stipulare - dopo l'emanazione del Dpcm, che avverrà entro il 1° marzo - fra il ministero dell'Economia e il ministero del Lavoro con l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.